

FAQ

DOMANDA

D. Con riferimento alla questione subappalto, siamo a chiedere se l'indicazione della terna dei subappaltatori vada fatta solo sulla prestazione prevista dal bando (servizio di organizzazione e gestione della manifestazione podistica) oppure su ciascuna tipologia di prestazione necessaria per eseguire quanto richiesto dal bando (tutte le prestazioni necessarie per effettuare l'organizzazione e la gestione della manifestazione podistica, benché queste non siano previste dal bando stesso). Al riguardo, l'art. 174 del codice dispone: "gli operatori economici (...) indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulta possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni" e quindi non offre alcuna indicazione al riguardo. Chiediamo dunque un chiarimento sulla necessità di indicare una terna di subappaltatori e con riguardo a quali prestazioni la terna debba essere comunicata.

R. L'indicazione della terna dei subappaltatori potrà essere presentata per ogni tipologia di prestazione di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale.

DOMANDA

D. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese siamo a domandare quali attività sono da tenere in considerazione al fine di addivenire ad un calcolo circa le percentuali di attività svolte da ciascun operatore del raggruppamento e conseguente suddivisione dei rispettivi ruoli all'interno del raggruppamento stesso.

R. In merito al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si rimanda allo stesso articolo per l'individuazione delle prestazioni secondarie correlate alla manifestazione.

DOMANDA

D. Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara, siamo a chiedere chiarimento sul punto relativo alla dichiarazione di almeno due istituti di credito che attestino affidabilità e capacità economica e finanziaria del concorrente. Nel caso in cui il concorrente partecipi sotto forma di raggruppamento non costituito di imprese, tali dichiarazioni sono richieste per il raggruppamento nel complesso o ciascun operatore del raggruppamento dovrà presentare due dichiarazioni?

R. Per quanto riguarda le idonee dichiarazioni bancarie, richieste come requisito di capacità economica e finanziaria, queste dovranno essere prodotte da ciascun componente del raggruppamento.

